

MOD. 40/255



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE
DIVISIONE V SEZIONE I




0041378-2001

PU-GDAP-001-02/05/2001-0041378-2001

Roma, -2 MAG. 2001

CIRCOLARE N. 3549/5999

- Ai Sigg. Direttori degli Uffici Centrali del Dipartimento
- Ai Sigg. Provveditori Regionali della Amministrazione Penitenziaria
- Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore Studi Penitenziari
- Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
- Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe ALTAVISTA"
- Al Servizio per le Relazioni Sindacali



e.p.c.:


LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria."

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 29 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto legislativo indicato in oggetto, entrato in vigore il successivo 13 aprile, che - tra l'altro - prevede l'attribuzione di scatti aggiuntivi e di emolumenti pensionabili in relazione alla qualifica posseduta ed all'anzianità nella qualifica medesima.

ISTITUTO POLISINDACATO E ZECCA DELLO STATO - S.





A) MIGLIORAMENTI ECONOMICI

1) L'art. 18, in via transitoria, attribuisce uno scatto aggiuntivo agli Assistenti Capo che al 13 aprile 2001 hanno maturato 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. Per i restanti Assistenti Capo lo scatto verrà attribuito al compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. Per coloro che conseguiranno la qualifica di Assistente Capo successivamente alla suddetta data, l'art. 2 prevede l'attribuzione di un scatto aggiuntivo al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella suddetta qualifica. In ogni caso lo scatto aggiuntivo è attribuito a condizione che nel biennio precedente gli interessati non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e, nel triennio precedente, non abbiano conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Lo scatto aggiuntivo, nei casi di passaggio ai ruoli superiori, è attribuito come assegno "ad personam" riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico, previsto nello stesso livello retributivo e corrisponde al 2,5%, dell'importo stipendiale e della Retribuzione Individuale di Anzianità.

2) Ai Vice Sovrintendenti, in via transitoria, l'art. 19 attribuisce un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde qualora abbiano maturato 3 anni e 6 mesi, sempre al 13 aprile 2001, di effettivo servizio nella qualifica, per gli altri v. Sovrintendenti e per coloro che conseguiranno tale qualifica successivamente (art. 5) il suddetto emolumento verrà attribuito al compimento di 3 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella qualifica. In ogni caso il beneficio è attribuito ai dipendenti che nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e, nel triennio precedente, non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

L'emolumento in parola è valido per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

3) Ai Sovrintendenti Capo con quattro anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del succitato decreto l'art. 18 attribuisce uno scatto aggiuntivo. Ai Sovrintendenti Capo che non hanno tale anzianità il suddetto scatto verrà corrisposto al compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai Sovrintendenti Capo nominati successivamente lo scatto aggiuntivo verrà attribuito al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica (art. 6). In ogni caso lo scatto aggiuntivo compete se nel biennio precedente gli interessati non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Lo scatto aggiuntivo è attribuito come assegno "ad personam" riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo e corrisponde al 2,5%, dell'importo stipendiale e della Retribuzione Individuale di Anzianità.

4) Ai Vice Ispettori, in servizio alla data del 13 aprile 2001, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde qualora abbiano compiuto un anno di effettivo servizio, alla suddetta data, nella qualifica; per il restante personale il summenzionato emolumento sarà corrisposto al compimento di 1 anno di effettivo servizio nella qualifica (art. 20). A regime ai Vice Ispettori che conseguiranno tale qualifica successivamente verrà attribuito l'emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde al compimento di 1 anno di effettivo servizio nella qualifica sempreché in tale periodo non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" (art. 10).

5) L'art. 19 attribuisce un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde al personale con qualifica di Ispettore che ha già maturato 3 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto. A coloro che non sono in possesso di tale anzianità e a coloro che conseguiranno tale qualifica successivamente (art. 11), tale beneficio verrà attribuito al



compimento di 3 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella qualifica. In ogni caso la condizione per l'attribuzione del beneficio è che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

L'emolumento di £. 500.000 attribuito ai Vice Ispettori ed Ispettori è valido per il calcolo della tredicesima mensilità e dell'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

6) Agli Ispettori Capo, l'art. 13, prevede di attribuire il trattamento economico dell'Ispettore Superiore dopo 10 anni di permanenza nella qualifica esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera dovuti all'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini e che nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente un giudizio complessivo inferiore a "buono".

7) L'articolo 23 prevede che agli Ispettori Superiori l'emolumento pensionabile previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 254 del 16 marzo 1999 sia corrisposto - con decorrenza 1 gennaio 2001 - nell'importo pari alla differenza tra il livello VIII ed il livello VII bis. Tale beneficio spetta agli Ispettori Superiori con un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno due anni e quattro mesi.

Agli Ispettori Superiori, inquadrati in tale qualifica in data 1.9.1995, l'art. 21 attribuisce, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, due scatti aggiuntivi; inoltre assumono - ferma restando l'attuale qualifica - la denominazione di "sostituto commissario", a condizione che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo" e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della censura; agli Ispettori Superiori che hanno conseguito tale qualifica in data successiva, ma comunque entro il 13 aprile 2001, viene attribuito uno scatto aggiuntivo con decorrenza da tale data, a condizione che nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". Invece l'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo e la denominazione di sostituto commissario avverrà:


- al compimento dei 7 anni di effettivo servizio nella qualifica, se inquadrati ispettori superiori il 1° gennaio 1996;
- al compimento di 7 anni e 6 mesi di effettivo servizio, per coloro che sono stati inquadrati ispettori superiori dopo l'1.1.1996;
- a condizione che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo" e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.

Coloro che conseguiranno la qualifica di Ispettore Superiore entro il 31 dicembre di ogni anno dal 2002 al 2007 il periodo di permanenza nella qualifica, per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è fissato rispettivamente in 1,2,3,4,5 e 6 anni.

A regime, l'art. 15, stabilisce l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica per coloro che nel biennio precedente non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e nel triennio precedente non hanno riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". Dopo otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo, gli interessati possono produrre istanza, per una selezione a titoli, per conseguire un ulteriore scatto aggiuntivo e la denominazione di "sostituto commissario", e vi sono ammessi a condizione che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo" e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.

B) MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi relativi ai benefici sopra indicati saranno meccanizzati a decorrere dal prossimo mese di giugno. Le competenze relative ai mesi di aprile (dal 13) e di maggio saranno corrisposte per contanti a cura delle direzioni di appartenenza entro il 31 maggio 2001.





Con nota a parte, indirizzata a ciascuna singola direzione, questo Ufficio trasmetterà l'elenco del personale appartenente alle qualifiche destinatarie dei benefici economici in possesso delle anzianità richieste dalla norma, completo di prospetto di liquidazione. I benefici economici saranno corrisposti al personale in servizio alla data del 13 aprile e che a tale data abbia maturato i prescritti requisiti di anzianità.

Le direzioni - per il pagamento delle somme di cui sopra - utilizzeranno gli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili sul capitolo 1702 del corrente esercizio finanziario.

Le somme così erogate saranno sottoposte a conguaglio, da parte del Servizio per l'Informatica e la Statistica, in particolare nel caso di soggetti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla norma in ordine al giudizio complessivo ed all'assenza di sanzioni disciplinari.

C) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Come descritto analiticamente nella parte A), l'attribuzione dell'emolumento pensionabile e degli scatti aggiuntivi è subordinato al possesso di requisiti di natura comportamentale, che dovranno comunque essere accertati, anche se la corresponsione dei benefici avrà luogo prima di tale accertamento. A tal proposito, le Direzioni avranno cura di compilare i prospetti (che saranno allegati alla nota di cui al punto B)), contenenti notizie relative al giudizio complessivo ed alle eventuali sanzioni disciplinari per ciascuno dei beneficiari. Resta inteso che l'Amministrazione effettuerà il recupero delle somme corrisposte al personale che risultasse privo di uno dei requisiti previsti dalla norma.

I Signori Provveditori trasmetteranno, a vista, la presente Circolare agli Istituti e Servizi dipendenti.

Le Direzioni avranno cura di diffondere la presente Circolare tra il personale interessato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Emilio di SOMMA

